**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2009, L 43, pag. 393), nella parte in cui estende il sito denominato «Estrecho oriental» (ES6120032) alle acque territoriali di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) e ad una zona d'alto mare.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il Governo di Gibilterra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 24 maggio 2011 — ancotel / UAMI — Acotel (ancotel.)**

**(causa T-408/09)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. — Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pubblico di riferimento»

*Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-39)*

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Acotel SpA e l'ancotel GmbH.

**Dati della causa**

| | |
|---|---|
| Richiedente il marchio comunitario: | ancotel GmbH |
| Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo ancotel per servizi delle classi 35 e 38 – domanda di registrazione n. 3314424 |
| Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: | Acotel SpA |
| Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: | In particolare, marchio figurativo italiano n. 643751 e marchio figurativo comunitario n. 1442268 ACOTEL per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 |
| Decisione della divisione di opposizione: | Parziale accoglimento dell'opposizione |
| Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |

**Dispositivo**

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'ancotel GmbH.

3) L'Acotel SpA sopporterà le proprie spese.

## Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 — Regno Unito / Commissione

**(causa T-115/10)**

«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2010/45/CE — Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto non impugnabile — Atto meramente confermativo — Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Decisione adottata in seguito a un riesame della decisione anteriore e sulla base di elementi nuovi — Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 25, 27, 29-30, 33-34, 38, 41)*

2. *Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso — Ricorso irricevibile — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 46-48)*